MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DELLE AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 5

Ambito di applicazione

Le disposizioni degli articoli 3, comma 12, e 4 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 e 7, del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonche' nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 14 agosto 1982. Il CIPE sentite le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' procedere alla integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982 sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero degli sfratti esecutivi e famiglie residenti; collocazione all'interno di aree metropolitane; partecipazione del comune a concorsi intercomunali per l'edilizia economica e popolare. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere alla acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1985, non più in vigore dal 18 febbraio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-finanziarie-in-favore-delle-aree-ad-alta-tensione-abitativa/art-5-ambito-di-applicazione/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it